

Decreto del Direttore

N. 353

del 07 AGO. 2020

Oggetto: Percorribilità della rete escursionistica del Parco "Sentiero E9"
Modifica tratto interdetto

IL DIRETTORE

Premesso che:

- A seguito della sequenza sismica del 2016 il sentiero E9 è stato interessato in più punti da fenomeni di crollo generalizzati dalle pareti rocciose con parziale ostruzione del corso del F. Tenna e caduta di massi sul tracciato con conseguente pericolo per l'incolumità dei fruitori del percorso.
- Il Sindaco del Comune di Montefortino (Autorità locale di Protezione Civile) con l'ordinanza sindacale N. 42 del 26/08/2016 disponeva la chiusura del tratto di strada dalla frazione di Rubbiano sino a oltre le Gole dell'Infernaccio.
- Con D.P. n. 11 del 13/06/2017 si disponeva il divieto di transito lungo tutto il percorso E9 a seguito della segnalazione di pericolosità geologiche-geomorfologiche da parte del Dott. Geol. Gianni Scalella del Servizio di Protezione Civile delle Marche e dell'ordinanza n.42 del 26/08/2016 del Sindaco di Montefortino (FM) che vietava parzialmente il traffico veicolare e pedonale nel percorso.
- Con D.D. 11 del 13/06/2017 l'Ente Parco autorizzava i lavori di ripristino per il tratto di strada in corrispondenza dell'Acquedotto del Tennacola.
- Il Sindaco del Comune di Montefortino (Autorità locale di Protezione Civile) con l'ordinanza n. 351 del 29/11/ 2017 revocava l'ordinanza sindacale N. 42 del 26/08/2016.
- Con D.P. n.36 del 01/12/2017 si disponeva la modifica parziale del divieto di transito lungo il percorso E9 ossia di riaprire il sentiero da Rubbiano sino all'incrocio con il sentiero storico 229 di accesso all'Eremo di San Leonardo e di mantenere il divieto di transito veicolare e pedonale dal suddetto incrocio sino all'intersezione con il sentiero E8.
- Con proprio atto n. 216 del 20/04/2018 è stato approvato lo schema di convenzione (sottoscritta in data 08/05/2018) tra l'Ente Parco e l'ISPRA avente ad oggetto "*studio delle variazioni delle condizioni di pericolosità da frana e da fenomeni di dissesto lungo la rete sentieristica e della circolazione delle acque sotterranee e superficiali avvenute in seguito agli eventi sismici del 2016*".
- Con proprio atto n. 379 del 08/08/2019 si disponeva la riapertura parziale del sentiero E9 dall'intersezione con il sentiero E8 sino a Capotenna a seguito agli studi ISPRA (acquisiti al protocollo del Parco con il n. 5440 del 01/08/2019) e ai sopralluoghi dei Tecnici del Parco con l'ausilio anche dell'elicottero dei Carabinieri Forestali.
- I risultati degli studi dell'Ispra sono stati trasmessi al Sindaco del Comune di Montefortino tramite PEC con prot. n. 6048 del 29/08/2019

Vista la nota prot. 19372 del 25/05/2020 della Prefettura di Fermo, acquisita al protocollo del parco n. 3042 del 26/05/2020 nella quale si evidenziava che Il Parco Nazionale dei Monti Sibillini e il Comune di Montefortino avevano emanato disposizioni contrastanti relativamente al transito sul

sentiero E9.

Vista la nota del Sindaco di Montefortino prot. n. 2762 del 26/05/2020 con la quale, tra l'altro, si accoglieva positivamente l'invito ad un confronto con l'Ente Parco al fine di armonizzare i rispettivi provvedimenti.

Vista la videoconferenza, tenutasi in data 29/05/2020, alla presenza del Prefetto della Provincia di Fermo, del Presidente del Parco Nazionale dei Monti Sibillini, del Sindaco di Montefortino, del Tenente Colonnello dei Carabinieri Parco e del Comandante Provinciale dell'Arma dei Carabinieri di Fermo durante la quale le parti hanno concordato che:

"Il Parco ritira il proprio decreto d'interdizione dell'area in premessa citato e il Comune di Montefortino, concordata con il Prefetto di Fermo, emette propria ordinanza di chiusura ai sensi degli art. 50 e 54 del T.U.E.L. 267/2000."

Vista l'ordinanza sindacale del Comune di Montefortino n. 30 del 04/06/2020 con la quale si dispone la chiusura temporanea al transito veicolare e pedonale "dal secondo bivio di accesso a San Leonardo al Fosso delle Vene" in attesa di ulteriori studi di sulle effettive condizioni di pericolosità del tratto suddetto.

Visto il proprio decreto 254 del 12/06/2020 rettificato con D.D.262 del 16-06-20 con il quale il Parco recepiva l'Ordinanza sindacale del Comune di Montefortino e chiudeva al transito il tratto dal bivio di accesso a San Leonardo al Fosso delle Vene".

Vista la segnalazione del Reparto Carabinieri del Parco, acquisita al protocollo dell'Ente con il n. 5438 del 27/07/2020 con la quale si portava a conoscenza della caduta di alcuni sassi lungo il percorso E9 a monte del tratto di sentiero chiuso.

Visto che a seguito della suddetta segnalazione la Prefettura di Fermo – Ufficio Territoriale del Governo ha convocato il 04/08/2020 una seduta del Comitato Provinciale per l'ordine e la sicurezza per valutare l'estensione del tratto di sentiero interdetto con Ordinanza sindacale del Comune di Montefortino n. 30 del 04/06/2020.

Visto che, a seguito della suddetta riunione in Prefettura di Fermo, il Sindaco di Montefortino ha emesso l'ordinanza n. 44 del 08/08/2020 con la quale si estende "la chiusura al transito veicolare e pedonale del percorso escursionistico E9 per ulteriori 500 m oltre il Fosso delle Vene (Arcofù)".

Preso atto che il sentiero E9 si snoda in ambienti di forra e di alta montagna ed è classificato con livello di difficoltà EE (escursionisti esperti). Questo significa che le condizioni di rischio, anche in presenza di opere di mitigazione, non potranno essere completamente eliminate in quanto strettamente connesse alle caratteristiche fisiche e all'evoluzione geomorfologica dell'ambiente montano e pertanto richiedono da parte degli escursionisti la consapevolezza dei rischi presenti e quindi l'adozione di adeguati comportamenti.

Visti i seguenti riferimenti normativi:

- il D.Lgs n. 165/2001 e s.m.i.;
- la legge 06.12.1991, n. 394 e s.m.i.;
- lo Statuto del Parco;

DECRETA

1. di prendere atto che l'ordinanza sindacale del Comune di Montefortino n. 44 del 05/08/2020 che vieta il transito pedonale e veicolare lungo il sentiero E9 tra per altri 500 m a partire dal Fosso delle Vene;
2. di interdire pertanto il passaggio veicolare e pedonale nel tratto del sentiero E9 che va dal bivio per l'Eremo di San Leonardo fino alla località Arcofù (vedi cartografia allegata);
3. di stabilire che il transito è consentito solamente per motivi di servizio, agli Enti pubblici (ricognizioni geologiche e monitoraggio faunistico e ambientale, protezione civile, interventi pubblici) e, previa autorizzazione del Comune, per lo svolgimento delle attività agro-silvo-

pastorali o altre attività di interesse pubblico;

4. di aggiornare la cartografia sul sito web del Parco con l'indicazione del tratto interdetto dalla suddetta ordinanza come da cartografia allegata;
5. di adeguare la segnaletica sul posto indicante l'inizio del tratto interdetto.
6. di dare tempestiva comunicazione del presente atto alla Prefettura della Provincia di Fermo, al Reparto Carabinieri del Parco e al Comune di Montefortino.
7. di dare atto che le restanti disposizioni relative alle limitazioni della fruizione della rete sentieristica del Parco di cui al D.D. n. 286/2017, restano vigenti ad eccezione dei sentieri oggetto di appositi provvedimenti successivi;



Carlo Bifulco
IL Direttore
(Ing. Carlo Bifulco)